



Città metropolitana
di Venezia

**MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSATI PERIMETRALI DEL DEPOSITO
DI CENERI DI PIRITE GESTITO DA VENETA RAW MATERIAL SRL
E BONIFICA DEL FOSSATO DI COLLEGAMENTO CON IL CANALE
FINARDA - MIRA (VE)**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA



Ing. Luca Bettega
Via Castelletto 12 A
36054 Montebello Vicentino (VI)
Tel. 0444 877480
e-mail: info@lucabettega.it

DATA

Maggio 2025

ELABORATO

Schema di contratto

COMMITTENTE

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)
Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

N.

G



Città metropolitana di Venezia

Valore dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D. Lgs 36/2023

(tabella allegato I.4) Cod.ident. 1573 Mod. F24 ELIDE

Venezia, data per esteso

Spett.le

.....

.....

OGGETTO: Lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori

_____.

CUP: _____ **CIG:** _____.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale/decreto del Sindaco metropolitano _____ n. _____ in data _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

_____.

- la Città metropolitana di Venezia ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. _____, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. _____;

- con determinazione a contrattare n. _____ data _____ si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il "criterio del minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara e l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico "XXXXXXXXXXXX" con sede in Vian..... CAP Città..... (..) C.F....., per l'importo complessivo di € XXXXXXXXXXXX,00 (euro XXXXXXXXXXXX/00) comprensivo di € XXXX,00 (euro XXXXXXXXXXXXa/00) per oneri destinati alla sicurezza (non soggetti a ribasso) e dei costi della manodopera pari a € XXXX,00 (euro XXXXXXXXXXXXa/00), I.V.A. esclusa;

- la Città metropolitana di Venezia ha provveduto, alla trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 90, comma 1 *lett. b)* e *lett. c)* del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con le modalità indicate dall'art. 36 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

- che l'impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata XXXXXXXX 2025, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dalla stessa impresa, come allegato, alla nota del XXXXXXXXXXXX 2025, acquisita al protocollo della "Città metropolitana di Venezia" in data XXXXXXXXXXXX al n. XXXXXXXXXXXX/2025;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, in data XXXXXXXXXXXX documento numero T XXXXXXX dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente documento;

- che l'impresa aggiudicataria con nota prot. n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX 2024 ha trasmesso i seguenti documenti sottoscritti in segno di accettazione:

- copia per estratto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città metropolitana di Venezia, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 in riferimento all’*“Istituto del Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti e disciplina della tutela del segnalante della Città metropolitana di Venezia”*;
- *“Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia”*, adottato da ultimo con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69 del 15.12.2023, ai sensi dell’art.18 c. 3 di detto articolato;
- *Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, e recepito con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1352 del 15 giugno 2020, prot. n. 29812;
- Circolare n. 1 del Segretario generale della “Città metropolitana di Venezia”;

dichiarando altresì in riferimento ai suddetti documenti:

- di aver reso comunicazione dell’obbligo della loro osservanza ai dipendenti dell’impresa e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa, in quanto compatibili;
- che in relazione alle disposizioni contenute nei suddetti documenti si obbliga a vigilare sul rispetto degli stessi;
- di impegnarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto legislativo n. 24 del 10.03.2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone

che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto sarà regolato alle seguenti condizioni:

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, nel presente contratto, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

CMVE	Città Metropolitana di Venezia
Appaltatore	Impresa aggiudicataria
Codice	D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Capitolato	Capitolato speciale d'Appalto
D.L.	Direttore dei Lavori o Direzione dei Lavori
RUP	Responsabile Unico del Progetto

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

La CMVE affida l'appalto di lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza dei fossati perimetrali del deposito di ceneri di pirite gestito da Veneta Raw Material Srl e bonifica del fossato di collegamento con il canale Finarda – Mira (VE) all'Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori nr. del....., nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.

Il contratto è stipulato **a misura/a corpo/parte a corpo e parte a misura** ai sensi dell'art. 5 dell' All. I.7 del Codice.

L'appaltatore è vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto

offerto, dichiarato e proposto in sede di gara.

ARTICOLO 2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Vengono allegati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) Capitolato; (allegato A)

b) Computo metrico estimativo; (allegato B)

2) I seguenti documenti sottoscritti dalle parti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della

CMVE:

c) elaborati grafici progettuali (in fase di stipula specificare tavole);

d) cronoprogramma dei lavori (ex art.30 All.I.7);

e) piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal CMVE ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro” e s.m.i. (dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto in data, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e trasmesso alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data al numero);

f) dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e consegnato dall’“Appaltatore” alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data al numero.

ARTICOLO 3

NORMATIVA DA APPLICARE ALL’APPALTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato, si applicano

all'appalto le norme legislative vigenti: norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari), nonché le norme del codice civile.

Si richiamano in particolare:

- il Codice;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dalla CMVE all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €00 (euro/..), di cui €00 (euro/..) per i costi della manodopera, e di €.....00 (euro/..) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €00 (euro/00).

Tale importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore dei

lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste all'art. del Capitolato.

Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende anche:

- a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
- c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) *per i lavori*: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

La CMVE informa l'Appaltatore che ai sensi del D. M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: (viabilità 7OBCBE) (edilizia 3M8OCE) .

ARTICOLO 5

REVISIONE PREZZI

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice, nonché per quanto attiene le modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione, l'art. 29 del Capitolato.

ARTICOLO 6

VARIAZIONI AL PROGETTO

Qualora la CMVE, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, dovranno essere autorizzate dal Responsabile unico del progetto e attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 e all'All. II.14 art. 5 del Codice

In particolare, se richiesto dalla CMVE, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni previste in contratto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato.

ARTICOLO 7

CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata secondo le norme dell'art. 13 del Capitolato.

I lavori saranno consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto / consegnati secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice.

oppure

La consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza in data per le motivazioni indicate nel verbale di consegna del prot. n.che qui si intende integralmente riportato.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 119 (centodiciannove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione sarà redatto dal D.L., ai sensi degli artt. 53 e 54 del Capitolato, su richiesta dell'Appaltatore.

Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del Capitolato.

ARTICOLO 8

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 19 del Capitolato.

ARTICOLO 9

SOSPENSIONI DEI LAVORI

Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 120 e 121 del Codice.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardia e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

ARTICOLO 10

CLAUSOLE SOCIALI

[Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50]

1. Ai sensi dell'art. 57 e dell'All. II.3 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla CMVE, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del presente Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. La relazione di cui al comma 1, dovrà essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Entro il predetto termine, l'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere alla CMVE la certificazione

di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

4. La relazione di cui al comma 3, dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

ARTICOLO 11

PENALITÀ E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Si applica l'art. 18 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, la CMVE applicherà una penale compresa tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, come indicato all'art. 18 del Capitolato. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.

[commi da aggiungere nell'ipotesi in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:]

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 10, commi 1 e 3, del presente Contratto, verrà applicata una penale giornaliera per tutta la durata dell'inadempienza pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, fatto salvo il limite complessivo delle penali fissato nel 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, verrà applicata una penale giornaliera per tutta la durata dell'inadempienza pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, fatto salvo il limite complessivo delle penali fissato nel 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La sanzione sarà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

[Nella sola ipotesi in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:]

Nel caso in cui l'inadempimento riguardi l'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'All. II.3 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore sarà impossibilitato a partecipare ad ulteriori procedure di affidamento, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, la CMVE potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 51 del Capitolato.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. e la possibilità di compensare l'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti di terzi.

Per ogni giorno di anticipo, rispetto alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'art. 7 del presente contratto, la CMVE riconoscerà all'Appaltatore un premio di accelerazione così come quantificato all'art. 18 del Capitolato.

ARTICOLO 12

ANTICIPAZIONE, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, CONTABILIZZAZIONE,

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, PAGAMENTI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art.125 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di euro 200.000,00.

La contabilizzazione dei lavori, gli stati di avanzamento, l'emissione dei corrispondenti certificati di pagamento, il pagamento dei relativi acconti e del saldo avverranno con le modalità indicate all'art.125, comma 2, del Codice.

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente, dedicato alla commessa di cui trattasi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Venezia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

ARTICOLO 13

LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 36 del Capitolato.

L'approvazione dei nuovi prezzi spetta alla CMVE, su proposta del RUP, qualora tali nuovi prezzi

comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

ARTICOLO 14

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

A seguito del presente contratto è fatto divieto di cessione a terzi in qualsiasi forma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del Codice, alle condizioni previste dalla L n.52/1991 .

Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla CMVE.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La CMVE potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla CMVE in seguito alla risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla CMVE, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

ARTICOLO 16

RECESSO DAL CONTRATTO

La CMVE ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto disposto all'art. 123 del Codice e nell'All. II.14 e previsto dal Capitolato.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto a mezzo pec con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori.

Si rinvia all' art.11 dell' All. II.14 per la disciplina sul rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ARTICOLO 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L.e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all'art.210 del Codice, proposta motivata di accordo

bonario. In merito a tale proposta la CMVE e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.

Le parti convengono che qualsiasi controversia giudiziaria derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il Foro competente è quello di Venezia. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 18

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 28 dell'All. II.14 del Codice .

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del CRE.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'Appaltatore.

ARTICOLO 19

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, vigenti per il settore e per la zona nella quale dove è eseguito il lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti e accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti competenti.

In caso di inadempienze contributive a carico dell'Appaltatore risultanti dal DURC relativo al

personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la CMVE trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell' art. 11 co. 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto segnalato dalle organizzazioni sindacali, la CMVE invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente detto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, la CMVE potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

ARTICOLO 20

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e all'art. 43 del Capitolato. Previa autorizzazione della CMVE, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole parti di lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che i contratti di subappalto saranno stipulati in misura non inferiore al 20% (venti per cento) (oppure *non inferiore.... al ...% (.. per cento) per ragioni legate all'oggetto del contratto oppure alle caratteristiche delle prestazioni oppure al mercato di riferimento*) delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1, lett. o) dell'All. I.1 del Codice.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della CMVE, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto o nei subcontratti, che comunicherà alla CMVE, le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e

determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis del Codice che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, la CMVE avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21

GARANZIA DEFINITIVA

Le parti dichiarano che, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 53 co.4, del D.Lgs. numero 36/2023, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione /assicurativa numero _____, in data _____, stipulata con _____, per euro - _____.

L'Appaltatore ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la garanzia fideiussoria.

Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data _____ prot.n. _____. Detta polizza è conservata agli atti della CMVE.

La CMVE e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è del 5%.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogniqualvolta la CMVE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 22

ASSICURAZIONI PER IL DANNEGGIAMENTO O LA DISTRUZIONE DI OPERE E/O IMPIANTI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore ha costituito e trasmesso, prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile

terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 193/2022, con i seguenti massimali:

- per opere pari all'importo contrattuale;
- per impianti ed opere preesistenti pari 500.000,00;
- per danni a cose e danni a persone (R.C.T.) euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata dall'impresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Copia della suddetta polizza fideiussoria n. emessa da XXXXXXXXXXXXXXXX è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall' Appaltatore in data XXXXXXXXXXXX prot.n.XXXX. Detta polizza è conservata agli atti della CMVE.

ART. 23

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

(Ipotesi a) COMUNICAZIONE RILASCIATA

Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata comunicazione

antimafia	Prot.n.	PR TVUTG Ingresso	in
-----------	---------	-------------------	----

data_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

(Ipotesi b) COMUNICAZIONE RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia Prot.n. PR_TVUTG_Ingresso_ in data , attualmente in istruttoria. Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza della predetta comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dal successivo art. 89.

Per gli effetti del suddetto art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

(Ipotesi C) INFORMAZIONE RILASCIATA

Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, si dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata informazione antimafia Prot.n.

PR_TVUTG_Ingresso_ in data .

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

(Ipotesi d) INFORMAZIONE RICHIESTA E IN ISTRUTTORIA DECORSI I TRENTA GIORNI

Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, si dà atto che:

- previo utilizzo del collegamento alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia Prot.n.

PR_TVUTG_Ingresso_

in data , attualmente in istruttoria;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia.

Per gli effetti del suddetto art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del suddetto decreto, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011.

(Ipotesi e) INFORMAZIONE PROVVISORIA

Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011 n.159, si dà atto che:

- previo utilizzo del collegamento alla suddetta Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria Prot.n. PR_TVUTG_Ingresso_ in data , che consente l'immediata stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120.

Per gli effetti dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del suddetto decreto, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011.

IPOTESI f WHITE LIST 1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che l'Appaltatore risulta iscritto dal al nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di

ART. 24

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. L'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso per tutte le finalità inerenti al presente contratto.

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo dell'Appaltatore.

2. Si dà atto che l'Appaltatore ha già effettuato il versamento delle spese prima della stipulazione del presente contratto.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 240013/2023. Si dà atto che l'Appaltatore ha versato l'imposta di bollo pari ad euro XXXXXXXXXXXXX euro (XXXXXXXXXXXX) in data XXXXX 2024, mediante il modello F24 Elide, protocollo telematico XXXXXXXXXXXXXXX.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La CMVE, nella persona del Dott./Ing. informa l'Appaltatore che titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 Reg. (UE) 2016/679, è la stessa CMVE .

Il dirigente XXXXXXXXXXXXXXX dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità alla sottoscrizione della presente.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali.

Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'Appaltatore;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'Appaltatore;

4. il file ricevuto dall' Appaltatore all'indirizzo Pec dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

Per la Città metropolitana di Venezia

Per l'Appaltatore (Per accettazione)

Il dirigente responsabile

Il Legale rappresentante

Dot./Ing.

Sig.

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)